

Azioni esecutive nei confronti di concordato omologato

Tribunale di Prato, 20 luglio 2016. Giudice Moretti.

Concordato preventivo – Azioni esecutive sul patrimonio concordatario – Ammissibilità

Le esigenze di tutela del patrimonio concordatario di cui all'art. 168, comma 1, legge fall., in ragione del quale è vietato ai creditori per titolo o causa anteriore iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, non possano essere invocate per impedire al creditore di agire in sede esecutiva per ottenere la soddisfazione del credito nei termini ed alle condizioni di cui al piano omologato.

(Massima a cura di Redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata)

Letti gli atti

Rilevato come dalle produzioni documentali in atti risulti che la posta di credito del fallimento precedente sia stata riconosciuta nel piano concordatario nella misura e nella classe di cui alle allegazioni difensive del medesimo fallimento;

rilevato che altrettanto incontrovertibile risulti la circostanza del (solo) parziale adempimento dell'obbligazione di pagamento di detto credito e della correlativa circostanza dell'avvenuto saldo dei creditori aventi medesima classe in data antecedente alla instaurazione della procedura esecutiva;

ritenuto che la richiesta di ulteriore termine a difesa avanzata dalla difesa di parte esecutata risulti, alla luce della documentazione versata in atti (id est relazioni semestrali sullo stato della procedura), ultronea in quanto nelle dette relazioni non è dato rinvenire alcuna circostanza relativa alla palese pretermissione dei diritti del fallimento precedente;

ritenuto che le evidenti esigenze di tutela del patrimonio concordatario di cui all'art. 168 I co l.fall. in ragione del quale sono vietate ai creditori per titolo o causa anteriore di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore non possano essere invocate dal concordato esecutato quale esimenti la possibilità del creditore endoprocessuale di procedere per la soddisfazione del credito nei termini di cui al piano omologato in quanto non depone in tal senso né la lettera dell'articolo (che espressamente vieta la possibilità di agire esecutivamente solo sino alla definitività del decreto di omologazione del concordato stesso) né la congruenza ordinamentale nel suo insieme;

sebbene, infatti, sia evidente che una acritica lettura del disposto dell'art. 168 l.fall. comporterebbe il possibile profilarsi di sviluppi oggettivamente incompatibili con l'esigenza di tutela del patrimonio della procedura concorsuale, d'altro canto deve considerarsi come una diversa lettura dell'articolo comporterebbe il sostanziale difetto di difesa delle ragioni del creditore per obbligazioni riconosciute nel piano omologato dal Tribunale;

in questo senso la considerazione delle peculiarità della fattispecie in esame depone per la prevalenza delle esigenze di tutela di un credito già computato nel concordato ed il cui soddisfacimento (anche in via coattiva) non può ritenersi vulnus dell'equilibrio della procedura che già conosce ed ha ammesso l'esistenza e l'estensione del credito che in questa sede viene rivendicato attraverso la procedura espropriativa;

ritenuto, quindi che il limite della possibilità di azionare pretese esecutive in danno del concordato per crediti anteriori allo stesso, debba essere limitato alle sole pretese creditorie sclerotizzate nel piano concordatario e nei limiti della prova della palese pretermissione del diritto di credito dell'esecutante (con ciò intendendosi l'esigenza della osservanza del rispetto delle classi di credito e/o dei tempi previsti dal piano concordatario) rilevato che le allegazioni documentali in atti dimostrano che i creditori della medesima classe dell'esecutante siano stati saldati prima della proposizione della presente azione esecutiva, preso atto che il credito per cui si procede risulta corrispondente al riconoscimento del medesimo in piano concordatario, si ritengono sussistere elementi sufficienti alla revoca della sospensiva della procedura disposta inaudita altera parte;

nulla si provvede sulla richiesta di liquidazione dei compensi per la presente fase endoprocessuale rimessa alla successiva ordinanza di assegnazione dei crediti la liquidazione delle competenze ove verrà tenuto conto della attività difensiva svolta per la opposizione nell'alveo della procedura esecutiva

P.Q.M.

Revoca la sospensiva disposta inaudita altera parte, assegna termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c, o altri se previsti, ridotti della metà, sino ...